



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI Approvato con deliberazione di C. C. n. 23 del 18/05/2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Approvato con deliberazione di C.C. N. 23 del 18/05/2010

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di istituire e programmare le attività socialmente utili mediante le quali l'Amministrazione Comunale prevede la realizzazione di "progetti di attività socialmente utili", avvalendosi di cittadini per dare sostegno alle attività comunali.

Art. 2 Ambiti di utilizzo delle prestazioni di volontariato

I servizi nei quali si ritiene di prevedere il ricorso alle attività socialmente utili sono indicativamente le seguenti:

- a) Vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita della scuola;
- b) Assistenza dei bambini durante il trasporto scolastico e assistenza nell'attraversamento pedonale, invitando gli stessi a passare su apposite corsie e all'occorrenza interrompendo il traffico utilizzando apposita segnaletica;
- c) Assistenza alle mense nelle scuole elementari e medie;
- d) Piccole manutenzioni degli edifici pubblici e del verde pubblico per consentire una migliore fruizione da parte della collettività;
- e) Manutenzione e custodia degli impianti sportivi, sale pubbliche, monumenti, parchi, giardini, piazze;
- g) Sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, musei, mostre e gallerie, nei luoghi, cioè in cui è contenuto il patrimonio culturale della collettività;
- h) Collaborazione alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive e culturali, promosse dall'Amministrazione Comunale;
- i) Collaborazione e supporto con i servizi dell'Amministrazione Comunale;
- l) Collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione Comunale o da questa promosse.

Art. 3 Requisiti del volontario

I requisiti per essere ammessi a prestare la propria opera in attività socialmente utili sono:

- a) Persone maggiorenni che siano disponibili a prestare gratuitamente la loro opera nell'ambito delle norme vigenti, generali e comunali, anche se già iscritti ad altri gruppi di volontariato;
- b) Idoneità psico-fisica in relazione alla tipologia d'incarico che si intende svolgere. Possono svolgere il servizio di volontariato anche invalidi o disabili il cui impiego verrà reso compatibile con la condizione fisica.
- c) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

Art. 4 Status giuridico dei volontari

- 1. Le attività del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità e di gratuità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione comunale.
- 2. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarità occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.
- 3. La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
- 4. L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

- 5. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
- 6. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
- 7. L'Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute e direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie e quindi non procrastinabili. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso e dopo valutazione del Responsabile di servizio.

Art. 5 Domande di partecipazione

I soggetti interessati a svolgere attività socialmente utili dovranno presentare domanda presso gli uffici comunali secondo il modello allegato unitamente a fotocopia della carta di identità e codice fiscale (allegato A).

Art. 6 Modalità di svolgimento delle attività

- 1. I volontari che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per una o più attività di cui all'art. 2, sono coordinati dal Responsabile del servizio, al quale compete:
- a) la vigilanza sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore:
- b) verificare i risultati delle attività concordate;
- 2. Il Responsabile del servizio predisporrà il programma operativo per la realizzazione delle singole attività da espletare. I volontari si atterranno alle disposizioni che verranno da quest'ultimo impartite, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.
- 3. Per determinate attività, quali la sorveglianza presso impianti e immobili pubblici, eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale o comunque in collaborazione con questa, possono essere previsti turni festivi o pre-festivi o turni serali.
- 4. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio delle interruzioni che, per qualsiasi motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
- 5. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
- 6. I volontari, in ogni momento durante l'attività di collaborazione, possono rifiutarsi di eseguire lavori o azioni che essi giudichino pericolose, o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Ciò non inficerà la loro appartenenza futura al gruppo.
- 7. E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

Art. 7 Coperture assicurative

- 1. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività socialmente utili saranno assicurati con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio od *in itinere*, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate.
- 2. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 8 Mezzi di servizio

- 1. Ai volontari impegnati ai sensi del presente regolamento saranno forniti, per l'uso, a carico dell'Amministrazione Comunale:
- a) gli strumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali;
- b) in casi eccezionali ed imprevisti sarà effettuato il trasporto su mezzi pubblici o del Comune per spostamenti inerenti lo svolgimento delle proprie mansioni.
- 2. I volontari svolgeranno la loro attività in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009 successive modifiche ed integrazioni, utilizzando a tal fine i dispositivi di protezione individuali. Sarà cura del Responsabile del servizio informare i volontari del contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali dispositivi di protezione.

Art. 9 Cessazione dell'attività

La permanenza nell'elenco dei volontari è subordinata al rispetto delle condizioni e al possesso dei requisiti indicati negli articoli precedenti.

Il volontario verrà dunque cancellato dall'elenco dei volontari:

- a) per sua espressa rinuncia;
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti e accertate dal Responsabile di servizio incaricato, anche su segnalazione degli utenti delle prestazioni;
- d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali ha dichiarato la propria disponibilità.
- 2. I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale della propria eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Art. 10 Entrata in vigore ed esecutività

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.